



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 1°.4.2004

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 12.5.04 al 27.5.04

In Vigore dal 1° Giugno 2004

CAPO I – LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’

Art. 1 Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona agricola, con coltivazioni in corso ed incolte, delle zone di rispetto dei corsi d'acqua e dei canali irrigui. Per tutto il territorio comunale disciplina inoltre le materie che hanno attinenza con l'attività agricola, anche se non svolta professionalmente, perseguendo globalmente la tutela del patrimonio naturale e l'assetto ambientale.

Art. 2 Incaricati alla vigilanza

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo funzionari del Comando di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale, sotto la direzione del Comandante, con l'eventuale concorso di altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Torino nonché di altri soggetti all'uopo predisposti.

CAPO II – ANIMALI AL PASCOLO

Art. 3 Divieto di pascolo

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno – (Art. 636 C.P.).
Parimenti è vietato il pascolo sui terreni pubblici, comprese le rive di corsi d'acqua e di strade.

Art. 4 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame uscirne.

Art. 5 Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo alla circolazione.

Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente.

Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale.

Gli armenti, le greggi, e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra, almeno la metà della carreggiata.

Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

Essi non devono sostare sulle strade e, di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietti anteriormente luce bianca e seguiti da un altro guardiano munito di fanale che proietti posteriormente, luce rossa, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del C.P.

Chiunque transiti sul territorio comunale con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze e né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame.

Gli animali da sella che circolano su strade debbono procedere su unica fila al margine destro della carreggiata. Il transito è vietato nelle ore notturne o in condizione di scarsa visibilità.

Art. 6 Custodia degli animali pascolanti

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi e molestie ai passanti.

Sono proibite le grida, tranne che quelle utili per il governo degli animali, e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

E' vietato affidare la custodia del bestiame, la guida dei veicoli a trazione animale, la conduzione di animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie, a persone che non abbiano compiuto gli anni quattordici di età, in conformità alle norme che disciplinano la circolazione stradale.

Art. 7 Pascolo notturno

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti ed alla pubblica incolumità.

Art. 8 Transito del bestiame

Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Art. 9 Pastori itineranti

I pastori, i margari ed i caprai itineranti con greggi o armenti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune devono denunciare agli Uffici comunali il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, il personale che hanno alle loro dipendenze, nonché l'entità e la composizione della mandria e del gregge condotti.

Qualsiasi mutamento deve essere denunciato entro 48 ore agli Uffici Comunali.

Art. 10 Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi pubblici o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico ovvero in altro luogo vietato, viene ritirato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 11 Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica

E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli non specificamente a questo scopo destinati, dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli a piedi legati con la testa penzoloni e comunque, in posizioni da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

CAPO III- DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA'

Art. 12 Passaggio su fondi altrui

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinto e di riparo.

Il conduttore del terreno, a tutela del proprio diritto di proprietà, ha facoltà di esporre cartelli portanti la scritta: "PROPRIETA' PRIVATA – DIVIETO DI ACCESSO" disposti in modo sufficiente intorno al perimetro del terreno.

Tale segnaletica potrà essere collocata, di comune accordo, tra diversi proprietari finitimi, ai margini della proprietà complessiva.

E' fatto divieto di accedere e stazionare nei fondi non a questo scopo previsti per consumare pasti al sacco, per giocare, per piantare tende, per sistemare roulotte - camper e similari, salvo il permesso del legittimo proprietario o di chi dispone del fondo, sia esso pubblico che privato.

Per impiantare tende e sistemare roulotte - camper e similari, occorre l'autorizzazione del Sindaco; tale attività, nell'ambito dell'agriturismo, è regolata dalla normativa regionale.

Art. 13 Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se praticato con il bestiame ovvero se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare quanto più possibile i danni che possano derivarne ai fondi stessi.

Art. 14 Custodia degli animali

I possessori di cani, di pollame e volatili di ogni genere, conigli, ovvero altri animali da cortile, sono tenuti ad impedire l'introduzione degli stessi nei fondi altrui.

Art. 15 Tutela delle specie della fauna minore

Fermo restando quanto disposto dalle normative sulla caccia è sempre vietata l'uccisione e la cattura di piccoli uccelli, ivi comprese le uova ed i nidiacei, dei piccoli mammiferi non nocivi, dei rettili non nocivi, degli anfibi con qualsiasi mezzo effettuata.

La cattura delle rane, dei molluschi, dei gamberi d'acqua dolce, è regolamentata da normativa specifica.

CAPO IV- NORME RELATIVE ALLE ACQUE

Art. 16 Acque pubbliche

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti, le risorgive, i corsi e le condutture delle acque pubbliche e private, così pure di lavare qualsiasi cosa nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Non è permesso convogliare in acque sia pubbliche che private le materie putride e inquinanti.

Art. 17 Abbeveratoi

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e introdurre oggetti di qualsivoglia specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 18 Gestione dei fossi e dei canali

A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulla strada.

Nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Nel caso in cui le canalizzazioni irrigue, pur ricadendo completamente o in parte sulla proprietà privata, facciano parte di reti consortili, qualsiasi variazione dell'esistente, compresa la parte sovrastante, dovrà essere autorizzata dagli enti che li gestiscono e dal Comune. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati dai proprietari in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

E' vietato far scorrere sulle pubbliche strade in qualsiasi ora del giorno o della notte, acque destinate all'irrigazione o a qualsiasi altro uso.

Chiunque abbia acquisito il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere efficienti i condotti e i ponti in modo che non procurino danno al suolo stradale.

Su canalizzazioni irrigue facenti capo a consorzi irrigui regolarmente riconosciuti, è fatto divieto effettuare qualsiasi operazione di gestione delle acque senza autorizzazione rilasciata dallo stesso consorzio, fatte salve le necessità di protezione civile in caso di emergenze, da parte del Comune.

Qualsiasi scarico di acque piovane o altro nelle reti irrigue o nei fossi di scolo, i cui ricettori siano i canali irrigui, dovrà essere autorizzato dal competente consorzio irriguo oltreché dall'Amministrazione Comunale.

Non potranno essere realizzati muri portanti di nuovi fabbricati, di qualsiasi natura, ad una distanza inferiore a 3 mt. dalla sponda dei canali, salvo diverse indicazioni da parte del consorzio competente a rilasciare i pareri necessari al rilascio delle autorizzazioni da parte della Amministrazione Comunale.

CAPO V – PROPRIETA' DEI FRUTTI

Art. 19 Divieto di spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare o raspolare sui fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Art. 20 Proprietà dei frutti e dei prodotti del suolo

I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo permesso.

I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Il prodotto del suolo, anche se spontaneo, deve ritenersi appartenente al proprietario o conduttore del fondo che lo ha generato.

Art. 21 Utilizzo improprio di demanio di aree comunali

Su aree di demanio comunale e/o terre di uso civico, non sono ammessi piantamenti o coltivazioni che non abbiano ottenuto specifica autorizzazione dall'Autorità Comunale.

Per piantamenti o coltivazioni in essere, all'entrata in vigore del presente regolamento, a nessuno è dato titolo di appropriarsi delle essenze arboree, arbustive, erbacee, né dei loro frutti.

Senza il consenso del proprietario sono vietati piantamenti o coltivazioni anche su terreni incolti o abbandonati.

Il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Sulle aree agricole di cui al 1° comma, è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio o precario che non sia stato preventivamente autorizzato dall'Autorità Comunale ai sensi del PRGC vigente;

In nessun caso possono essere installati, posizionati o eretti manufatti di qualsiasi tipo, che abbiano o meno attinenza con l'attività agricola.

CAPO VI – STRADE

Art.22 Tutela delle strade

Senza licenza o autorizzazione dei rispettivi Enti proprietari, è vietato fare opere, depositi ed ingombri sul suolo appartenente alle strade pubbliche, nonché sulle strade vicinali e consorziali d'uso pubblico in modo da pregiudicarne sia pur temporaneamente la libera transitabilità o da alterarne le dimensioni, la forma e l'uso. Parimenti è vietata la realizzazione di recinzioni vive e morte ad una distanza inferiore di mt. 1,5 dal confine della strada. Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario a tali fini sono esercitati dal Comune.

Nessuno potrà impedire il transito dei Mezzi di Soccorso, della Protezione Civile, delle Forze dell'ordine nonché di altri soggetti all'uopo predisposti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, in caso di calamità naturale, di incidente catastrofico o di grave inquinamento ambientale su ogni ordine e tipo di strada; salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

E' vietato danneggiare il sedime stradale d'uso pubblico ed i manufatti con macchine agricole, carri, o con strumenti agrari, trasportando a strascico materiali ed in qualsiasi altro modo.

Art. 23 Divieto di alterazione

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la riduzione di sezione anche parziale e precaria di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

L'area dei fossi di pertinenza comunale, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 24 Distanze per colture e siepi

Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della Strada per le strade da questo normate, i proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive e le colture in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

In particolare nelle intersezioni e nelle curve stradali, le colture, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale per una profondità di 3 metri e ciò a partire da 20 m dall'inizio della curva o dell'intersezione.

Art. 25 Aratura terreni adiacenti strade

I frontisti confinanti con strade statali, provinciali e comunali non possono effettuare la manovra di inversione di marcia dei mezzi agricoli sulla strada pubblica durante le operazioni di aratura dei fondi condotti. Si dovrà formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 26 Distanze per la coltivazione di alberi - nuovi impianti

Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della Strada per le strade da questo normate, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 3 metri.

Per la piantagione di pioppeti si dovranno inoltre osservare le seguenti norme:

1. Per i piantamenti a filare unico, dagli argini dei torrenti, delle ripe, dei canali, bealere o rogge, deve osservarsi una distanza di m. 3 (tre) salvo l'obbligo di osservare maggiori distanze del piantamento, che fossero imposte da leggi e regolamenti emanati o emanandi dalle autorità superiori;
2. Per il piantamento di pioppi a filare unico o a bosco sito vicino a terreni coltivati (prati, campi, ecc.) si dovrà osservare una distanza di m. 20 (venti) dal confine del fondo limitrofo;

Per il piantamento degli alberi di alto fusto di qualsiasi specie, si osserverà la distanza di m.15 (quindici) dai confini;

Per gli alberi di basso fusto si dovrà osservare la distanza di m.3 (tre) dai confini;

Per le siepi e boschi cedui si dovrà osservare la distanza di m.7 (sette) dai confini.

Per quanto non previsto dal comma precedente, si dovranno osservare le disposizioni degli artt.892-896 del Codice Civile.

Le prescrizioni su esposte non si applicano alle colture in essere all'adozione del presente regolamento.

E' facoltà dei conduttori confinanti stabilire con accordo scritto le distanze dei piantamenti diverse da quelle previste dai comma succitati, fatte comunque salve le distanze stabilite dalle presenti norme rispetto alle strade pubbliche, vicinali, dei canali e corsi d'acqua.

Le presenti norme non trovano attuazione nell'area della zona di salvaguardia del Parco Po-Sangone e nelle aree adiacenti fino al confine con le recinzioni.

Art. 27 Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli della strada la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno, ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della Strada per le strade da questo normate.

Per fossi e canali gestiti da consorzi si fa riferimento all'art.18.

E' vietato impiantare siepi od alberi ad una distanza inferiore a mt. 3 dai fossi e dai canali, anche se intubati.

Art. 28 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 29 Abbattimento di piante lungo le strade

Fermo restando le disposizioni del Codice della Strada per le strade da questo normate, occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo al di là del fosso laterale della strada.

Art. 30 Obblighi dei frontisti delle strade e dei fossi

E' proibito deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunque soggette a pubblico transito, nei fossi di scolo e nei canali irrigui di pietre, rifiuti e qualsivoglia materiale o sostanza.

I frontisti delle strade e dei fossi sono tenuti a rimuovere, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre, i rifiuti, i materiali, le sostanze di cui sopra, come pure a conservare in buono stato le caditoie, gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nella rete fognaria bianca, pozzi perdenti, fossi o nelle cunette latitanti le strade stesse.

CAPO VII – CONCIMAZIONE DEI FONDI

Art. 31 Impiego e Smaltimento in agricoltura di liquami e letame di provenienza zootecnica.

Lo smaltimento in agricoltura di liquami e letame, intesi come materie fecali di origine zootecnica, è ammesso esclusivamente quando gli stessi esplicano un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche, rifiuti pericolosi, fitofarmaci, farmaci o comunque di sostanze dannose per le colture, per i loro utilizzatori, o sostanze inquinanti per i suoli, per le acque di dilavamento meteoriche, per le acque superficiali o per le acque di falda. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

E' vietato spandere liquami e letame su e/o nei terreni:

- Innevati o con ristagni di acqua gelata
- Incolti o non nella disponibilità di chi effettua lo spargimento.
- Nel periodo dal 21/4 al 21/9 di ciascun anno solare è altresì vietato lo spandimento di liquami e/o letame in agricoltura dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in prossimità di civili abitazioni e luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, strade Statali, Provinciali e Comunali.

Art. 32 Scarico e deposito materiale di rifiuto

E' vietato lo scarico, il deposito anche temporaneo di rifiuti, di detriti, di sostanze, di materie di qualunque specie e provenienza su terreni coltivati e/o incolti, lungo i corsi d'acqua, i canali irrigui, i canali di scolo, i fossi, nelle aree boscate, lungo le strade e le relative piazzole e in ogni altro luogo, salvo nei luoghi destinati con apposita indicazione dalla autorità comunale.

Art. 33 Concimaie

Il letame e i rifiuti organici di provenienza animale dovranno essere raccolti in concimaie costruite a norma di legge, con platea impermeabile, lontane da corsi e canali idrici a cielo aperto.

Occorrendo raccogliere il letame ed i rifiuti organici fuori dalla concimaia, i mucchi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua e dai canali idrici a cielo aperto ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni del percolato nelle acque del sottosuolo. A seguito del dilavamento delle acque meteoriche, in nessun modo il percolato deve invadere il fondo limitrofo. Durante il trasporto, in nessun modo i rifiuti organici di stalla dovranno cadere sulla pubblica via.

CAPO VIII – PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 34 Divieto di appiccare il fuoco

E' fatto divieto nei centri abitati o in prossimità delle civili abitazioni appiccare il fuoco alle ramaglie oggetto di potature e l'abbruciamento di qualsivoglia residuo erbaceo proveniente dalla attività di sfalcio.

L'abbruciamento delle stoppie, dei residui colturali e delle infestanti estirpate sparse sul terreno o accumulate, nelle zone agricole, non è ammesso a distanza inferiore a m. 100 dalle case, edifici, accumuli di

paglia, fieno, foraggio o da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile od infiammabile e dalle zone boscate.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Nei periodi di particolare pericolosità durante la stagione secca sia estiva che invernale, o altrimenti dichiarati pericolosi dall'Ispettorato Regionale delle foreste, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, e' vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere, fumare o compiere altre operazioni che possano comunque innescare incendio.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, normative regionali, ordinanze provinciali, l'accensione di fuochi e gli abbruciamenti in ambito agricolo sono vietati dal 16 aprile al 30 settembre di ogni anno.

Art. 35 Spegnimento degli incendi

In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione, né degli utensili o macchinari atti allo scopo, né potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti qualora necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

Art. 36 Divieto di fumare nelle aree boscate

Dal 1 Novembre al 30 Aprile e' vietato fumare nelle aree boscate.

E' consentito soltanto fumare nelle aree attrezzate, negli spiazzi e nelle principali vie di comunicazione a fondo asfaltato o battuto.

I fumatori devono osservare particolare prudenza, ad essi e' fatto obbligo di assicurarsi che i mozziconi e i fiammiferi siano spenti dopo l'uso, avendo cura di non gettarli al suolo.

Art. 37 Sfalcio di erbacce ed arbusti

Le erbe infestanti o le essenze arbustive che si vengono a formare su campi senza colture in atto o prati incolti vanno tagliate quando giungono ad una altezza superiore a cm.50, potendo arrecare disturbo alle civili abitazioni ed alle colture in atto presenti sui confini della proprietà, oltre ad essere facile esca per incendi.

E' fatto obbligo ai proprietari del fondo, agli affittuari, o a tutti coloro che ne godono a qualsiasi titolo, di sfalciare le erbe infestanti o le essenze arbustive in prossimità delle strade e delle canalizzazioni irrigue in modo da non arrecare qualsiasi impedimento.

CAPO IX – COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME- DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 38 Disciplina e limitazioni

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete- la sicurezza - la salute pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività ,delle coltivazioni e/o colture medesime ordinandone, in caso di inadempienza la cessazione.

Art. 39 Depositi di materie esplodenti e infiammabili

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto a osservare le disposizioni di legge. Per quanto riguarda la distanza dalle strade occorre rispettare il Codice della Strada.

Art. 40 Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassite delle piante – Provvedimenti – Obbligo denuncia.

Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassite delle piante, l'autorità Comunale impartirà, di volta in volta, le disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alle leggi recanti disposizioni per la difesa delle piante coltivate, e successive modificazioni.

E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'autorità Comunale, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici competenti.

Nei casi di invasione di processionaria del pino e di comparsa di mal d'inchiostro o del cancro della corteccia del castagno (*Endothia parasitica*) i soggetti di cui al precedente comma dovranno altresì darne avviso al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 41 Piante esposte all'infestazione – divieto di trasporto

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 42 Lotta alla nottua e alla piramide

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piramide del granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 Aprile.

Art. 43 Protezione dei volatili insettivori

E' vietato distruggere le nidiate degli uccelli, è altresì vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene. La materia è soggetta a normativa specifica.

Art. 44 Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze velenose possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso per iscritto all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "TERRENO AVVELENATO" o simile.

Le predette tabelle devono essere installate immediatamente prima di intraprendere il trattamento; le dimensioni del cartello dovranno essere al minimo di cm. 30 x cm.40, con iscrizioni non inferiori a cm.5 nei caratteri e perfettamente leggibili. Sul cartello dovrà altresì essere riportata la data in cui è stato eseguito il trattamento.

Art. 45 Uso dei diserbanti e antiparassitari

Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture, è vietato l'uso indiscriminato di diserbanti ed antiparassitari.

In particolare:

1. L'uso di antiparassitari di prima e seconda classe è riservato ai detentori delle apposite autorizzazioni.
2. Devono essere rispettate le norme d'uso previste dalle etichette;
3. E' vietato l'uso di antiparassitari appartenenti alla prima e seconda classe di tossicità all'interno dei centri abitati, come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
4. E' fatto comunque obbligo di esporre apposito cartello segnaletico di pericolo, contenente in termini ben visibili e chiari il tipo e la durata del danno eventualmente arrecato, secondo le norme di legge vigenti;
5. Sono vietati i trattamenti insetticidi durante il periodo della fioritura, fatta eccezione per quelli non dannosi alle api ed agli altri insetti utili.

Art. 46 Uso di apparecchi sonori

E' vietato l'uso di radio, mangiadischi, e di qualunque altro apparecchio o strumento atto a produrre suoni molesti nelle campagne. I "cannoncini" per la difesa delle colture sono autorizzabili dall'Amministrazione Comunale in presenza di particolari problematiche.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Articolo violato	Materia trattata	Sanzione MIN- MAX	Pagamento in misura ridotta entro 60,00 gg.
Art.3	Divieto di pascolo	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.4	Casi di obbligo chiusura pascoli	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.5	Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.6	Custodia degli animali pascolanti	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art. 7	Pascolo notturno	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.8	Transito del bestiame	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.9	Pastori itineranti	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00

Art.10	Pascolo abusivo	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.11	Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica	€ 30,00 - 180,00	€ 60,00
Art.12	Passaggio su fondi altrui	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.13	Esercizio del diritto di passaggio	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.14	Custodia degli animali	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.15	Tutela delle specie della fauna minore	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.16	Acque pubbliche	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.17	Abbeveratoi	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.18	Gestione dei fossi e dei canali	€ 30,00 - 180,00	€ 60,00
Art.19	Divieto di spigolatura	€ 30,00 - 180,00	€ 60,00
Art.20	Proprietà dei frutti e dei prodotti del suolo	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.21	Utilizzo improprio di demanio di aree comunali	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.22	Tutela delle strade	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.23	Divieto di alterazione	€ 50,00 - 300,00	€ 100,00
Art.24	Distanze per colture e siepi	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.25	Aratura dei terreni adiacenti strade	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.26	Distanze per la coltivazione di alberi-nuovi impianti	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.27	Distanze per fossi e canali	€ 50,00 - 300,00	€ 100,00
Art.28	Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	€ 50,00 - 300,00	€ 100,00
Art.29	Abbattimento di piante lungo le strade	€ 50,00 - 300,00	€ 100,00
Art.30	Obblighi dei frontisti delle strade	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.31	Impiego e smaltimento in agricoltura di liquami e letame di provenienza zootecnica	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.32	Scarico e deposito materiale di rifiuto	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.33	Concimaie	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.34	Divieto di appiccare il fuoco	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.35	Spegnimento degli incendi		
Art.36	Divieto di fumare nelle aree boscate	€ 30,00 - 180,00	€ 60,00
Art.37	Sfalcio di erbacce ed arbusti	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.38	Disciplina e limitazioni per colture agrarie e allevamenti di bestiame	€ 30,00 - 180,00	€ 60,00
Art.39	Depositi di materie esplodenti ed infiammabili		
Art.40	Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante- Provvedimenti- Obbligo di denuncia		

Art.41	Piante esposte all'infestazione- Divieto di trasporto	€ 30,00 - 180,00	€ 60,00
Art.42	Lotta alla nottua e alla piralide	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.43	Protezione dei volatili insettivori	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.44	Cartelli per esche avvelenate	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00
Art.45	Uso dei diserbanti e antiparassitari	€ 30,00 - 180,00	€ 60,00
Art.46	Uso di apparecchi sonori	€ 25,00 - 150,00	€ 50,00

INDICE

CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'.....	1
Art. 1 Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale	1
Art. 2 incaricati alla vigilanza	1
CAPO II - ANIMALI AL PASCOLO	1
Art. 3 Divieto di pascolo.....	1
Art. 4 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli	1
Art. 5 Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.....	1
Art. 6 Custodia degli animali pascolanti.....	2
Art. 7 Pascolo notturno.....	2
Art. 8 Transito del bestiame.....	2
Art. 9 Pastori itineranti	2
Art. 10 Pascolo abusivo	2
Art. 11 Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica.....	2
CAPO III - DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA'.....	3
Art. 12 Passaggio su fondi altrui	3

Art. 13 Esercizio del diritto di passaggio.....	3
Art. 14 Custodia degli animali	3
Art. 15 Tutela delle specie della fauna minore	3
CAPO IV - NORME RELATIVE ALLE ACQUE	3
Art. 16 Acque pubbliche.....	3
Art. 17 Abbeveratoi.....	4
Art. 18 Gestione dei fossi e dei canali.....	4
CAPO V - PROPRIETA DEI FRUTTI	4
Art. 19 Divieto di spigolatura	4
Art. 20 Proprietà dei frutti e dei prodotti del suolo.....	4
Art. 21 Utilizzo improprio di demanio di aree comunali.....	5
CAPO VI - STRADE	5
Art. 22 Tutela delle strade.....	5
Art. 23 Divieto di alterazione.....	5
Art. 24 Distanze per colture e siepi	5
Art. 25 Aratura terreni adiacenti strade	6
Art. 26 Distanze per la coltivazione di alberi - nuovi impianti.....	6
Art. 27 Distanze per fossi e canali.....	6
Art. 28 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.....	6
Art. 29 Abbattimento di piante lungo le strade.....	7
Art. 30 Obblighi dei frontisti delle strade e dei fossi	7
CAPO VII CONCIMAZIONE DEI FONDI.....	7
Art. 31 Impiego e smaltimento in agricoltura di liquami e letame di provenienza zoo- tecnica	7
Art. 32 Scarico e deposito materiale di rifiuto	7
Art. 33 Concimaie	7
CAPO VIII - PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI.....	8
Art. 34 Divieto di appiccare il fuoco.....	8
Art. 35 Spegnimento degli incendi.....	8
Art. 36 Divieto di fumare nelle aree boscate	8
Art. 37 Sfalci di erbacce ed arbusti	8
CAPO IX - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME - DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI.....	9
Art. 38 Disciplina e limitazioni.....	9
Art. 39 Depositi di materie esplodenti e infiammabili	9
Art. 40 Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassite delle piante - Provvedimenti - Obbligo denuncia	9
Art. 41 Piante esposte all'infestazione - divieto di trasporto	9
Art. 42 Lotta alla nottua e alla piramide.....	9
Art. 43 Protezione dei volatili insettivori	9
Art. 44 Cartelli per esche avvelenate.....	10
Art. 45 Uso dei diserbanti e antiparassitari.....	10
Art. 46 Uso di apparecchi sonori.....	10
Sanzioni Amministrative per violazioni al regolamento di Polizia Rurale	11